

Art.1) Denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, l'associazione denominata "Gruppo Italiano Chirurgia Oftalmoplastica e Oncologia Oculare" (GICO) che assume la forma giuridica di **associazione non riconosciuta**, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione, che ha durata illimitata, potrà istituire sedi secondarie in tutto il territorio italiano e all'estero, e potrà partecipare quale socio ad altre Associazioni e/o Gruppi e/o Fondazioni e/o Enti aventi scopi analoghi.

L'Associazione ha sede legale, nel Comune di Roma, presso gli uffici della Segreteria in via Guadagnolo 3. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2) Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.3) Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art.4) Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri del codice civile.

Art.5) Finalità ed attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità scientifiche, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si propone di:

a) Facilitare il confronto scientifico tra Oculisti, Chirurghi Oftalmoplastici, Chirurghi Maxillo-Facciali, Chirurghi Plastici ed Otorinolaringoiatri italiani e stranieri con particolare riguardo alla chirurgia oftalmoplastica, alle patologie infiammatorie e neoplastiche del bulbo e dell'orbita ed alle patologie orbitarie di confine.

b) Promuovere e contribuire al progresso delle scienze oftalmologiche, favorendo ogni iniziativa che miri a promuovere la conoscenza dei percorsi diagnostico-clinici della chirurgia oftalmoplastica in generale, inclusa la chirurgia con ricadute estetiche, delle forme infiammatorie e neoplastiche oculari perioculari e orbitarie.

c) Incrementare la diffusione scientifica delle materie sopracitate, promuovendone l'aggiornamento e la diffusione anche presso le scuole di specializzazione in Oftalmologia su tutto il territorio Italiano e all'estero;

d) Promuovere lo scambio di informazioni scientifiche inerenti l'Oftalmoplastica ed i tumori oculari, perioculari e orbitari, formulare proposte ed intraprendere azioni atte a promuovere e ad agevolare diverse attività (didattica, di ricerca e di assistenza) nel campo di tali discipline e promuovere iniziative a tutela degli iscritti. Tali attività ed iniziative potranno essere promosse anche presso Enti Pubblici, soggetti radiotelevisivi, pubblicitari e giornalistici.

Si propone altresì, di:

- Interagire con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e con il Ministero della Sanità, per tutti i problemi e/o le questioni riguardanti la ricerca scientifica e le linee guida.
- Migliorare, rendere omogenea, e diffondere la qualità della ricerca scientifica, di svolgere in ambito nazionale ed internazionale attività di informazione e divulgazione scientifica per garantire la qualità delle prestazioni oftalmologiche, nonché di intraprendere iniziative volte ad incrementare e favorire il necessario aggiornamento specialistico degli oculisti, allo scopo di adeguare le loro conoscenze alla costante evoluzione delle tecnologie e delle metodologie cliniche.
- Agevolare il confronto e la comunicazione tra i medici oculisti, oftalmoplastici, oncologi oculari in campo nazionale e internazionale al fine di promuovere l'interscambio di acquisizioni scientifiche.
- Ulteriori obiettivi consistono nel contribuire alla diffusione della corretta e completa informazione dei risultati raggiunti dalla ricerca nei campi di interesse dandone ampia divulgazione.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi associativi, potrà:

- Svolgere attività di consulenza nel campo della ricerca scientifica
- Favorire la realizzazione di protocolli per ricerche epidemiologiche, studi multicentrici e studi clinici nei campi di interesse
- Istituire borse di studio e premi per la ricerca scientifica
- Organizzare corsi, convegni, congressi nazionali ed internazionali, eventi, manifestazioni, conferenze, dibattiti, seminari nonché teleconferenze
- Sviluppare iniziative editoriali, connesse agli scopi sociali, quali pubblicazioni di riviste, con esclusione di quotidiani, atti di convegni e seminari, risultati di studi e ricerche su temi di attualità oftalmologica per specialisti e non, e l'istituzione di biblioteche, banche dati e affini
- Creare un proprio ufficio stampa

- Sviluppare ogni altra attività per incrementare i rapporti con organizzazioni europee ed extraeuropee aventi scopi simili

- Aderire in Italia ed all'Estero ad altre Organizzazioni aventi il medesimo scopo associativo.

L'associazione può esercitare, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime.

L'associazione può esercitare, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'Associazione potrà, inoltre, svolgere e finanziare ogni altra attività, connessa ed affine a quella sopra dettagliata, comprese tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari, fidejussorie e finanziarie ritenute necessarie, utili ed opportune per il raggiungimento dei fini associativi o comunque con essi non contrastanti.

L'Associazione opera senza finalità di lucro, tutte le cariche elettive sono gratuite.

L'associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria e gratuita dai propri soci persone fisiche.

Potrà avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di impresa, anche ricorrendo ai propri soci.

Art. 6) Ammissione

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione tutti gli oculisti domiciliati ed operanti in Italia, gli specializzandi in Oftalmologia, Chirurgia maxillo-facciale, Chirurgia plastica e Otorinolaringoiatria. Gli oculisti operanti in altre nazioni, gli studiosi di chiara fama in grado di offrire un importante contributo scientifico per gli scopi della Associazione che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Per assumere la qualifica di Socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo una domanda corredata da CV che attesti l'idoneità e i requisiti professionali dell'aspirante socio. Il CD valuterà l'idoneità o meno alla qualifica di socio.

Possono essere ammessi all'Associazione con la qualifica di soci benemeriti sia le persone fisiche che enti del Terzo Settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'Ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono varie categorie di soci:

Fondatori: sono coloro che hanno costituito l'associazione.

Ordinari: tutti coloro che partecipano all'attività dell'Associazione e versano la quota annualmente stabilita.

Sostenitori: sono coloro che versano oltre alla quota d'iscrizione annualmente stabilita contribuzioni volontarie straordinarie.

Benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione esenti dalla quota associativa.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 7) Diritti e doveri dei soci

I soci dell'Associazione hanno il **diritto di**:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in assemblea purché iscritti nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Ed il **dovere di**:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo quanto stabilito annualmente.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 8) Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri dello Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità del socio escluso, entro 30 giorni, di chiedere appello alla successiva Assemblea.

L'esclusione è determinata anche dal mancato pagamento della quota annuale stabilita per due anni consecutivi.

Art. 9) Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo
- d) il Tesoriere

Art. 10) Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota annuale.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria una volta l'anno entro il 30 aprile, con notifica mediante comunicazione scritta ai soci almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza contenente: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'orario della prima e della seconda convocazione. La convocazione può avvenire con altra modalità che sia idonea ad assicurarne la ricezione da parte dei soci.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli che riguardano le persone fisiche e la loro qualità.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E 'ordinaria in tutti gli altri casi.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea avvenga in maniera telematica mediante strumenti di videoconferenza e audio conferenza, condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali.

Art. 11) Compiti dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea deve:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio annuale;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione dei Soci;
- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti per legge, atto costitutivo o statuto alla sua competenza.

Art. 12) Validità dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti.

E' ammessa la delega del Socio a farsi rappresentare da un altro Socio (ciascun Socio può avere più di una delega firmata dal delegato accompagnata da una copia di un documento di identità valido). Ciascun socio può essere portatore di massimo 3 deleghe.

L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione:

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art. 13) Il Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile, da un minimo di 6 fino ad un massimo di 10 membri, eletti fra tutti i Soci, dura in carica 3 anni, ed è rieleggibile.
- Si applica l'art.2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art.2475-ter del codice civile.
- Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, esso delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente del Consiglio Direttivo determina la maggioranza in assenza di astenuti.
- Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea. Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto economico - finanziario.
- Avvenuta la nomina del Consiglio Direttivo, da parte dell'assemblea, questo elegge nel suo seno il Presidente, un Vicepresidente (facente funzione in caso di impossibilità del presidente), un Segretario/Tesoriere.
- E' ammessa la possibilità che le riunioni avvengano in maniera telematica mediante strumenti di videoconferenza e audio conferenza, condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali.

Art. 14) Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente presiede il consiglio direttivo e l'assemblea dei soci, convoca l'assemblea dei soci ed il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e non è rieleggibile. Al Presidente spetta la firma sociale, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 15) Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dalla legge, è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può svolgere anche le funzioni di Organo di Revisione legale.

Art. 16) Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dalla legge, è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 17) Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzione;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 18) Divieto di distribuzione degli utili ed obbligo di utilizzo del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

E' fatto in ogni caso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 19) Bilancio

Gli esercizi sociali sono annuali e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Sono redatti ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea dei soci ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 20) Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito, i rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato. L'associazione può avvalersi anche di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.

Art. 21) Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria dei soci con le modalità di cui all'art. 12. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 22) Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Codice civile* o leggi speciali in materia.